STATUTO

della Società

DI MUTUO SOCCORSO

PEI CALZOLAJ

di Padova

istituita il 1° *Gennajo* 1869 *e modificato*
il 12 *Gennajo* 1873

PADOVA TIP. CRESCINI
1873.

Capo 1.

1. Questo Istituto di Mutuo Soccorso ha per iscopo di stabilire in Padova una Cassa di Previdenza, colla quale i Calzolaj della città addetti all'Istituto medesimo, possano scambievolmente soccorrersi nei casi di malattie riconosciute meritevoli di speciale riguardo.

Dell'ordinamento generale dell'Istituto

2. La società verrà composta di due categorie di socj, cioè socj benefattori e socj contribuenti.

3. Socj benefattori saranno quelli che riconosciuti per atto di filantropia ed amor patrio si trovano in posizione sociale d'esser utili a' loro simili, o col loro peculio, o con l'opera loro, aderiranno dietro invito del Presidente della società di concorrere a sì umanitario e filantropico scopo.

4. Socj contribuenti sono quelli che pagano una tassa settimanale, ed hanno diritto di fruire dei beneficii dello statuto sociale; detti socj si dividono in I e II classe.

a) I soci di prima classe pagano un settimanale di centesimi 50.

b) Quelli di seconda classe pagano un settimanale di centesimi 25.

5. Sì gli uni, che gli altri possono intervenire alle Adunanze, ed hanno diritto di voto.

6. Ai socj benefattori non viene imposta tassa alcuna, ma contribuiscono allo scopo di filantropia, per cui è instituita la società, con elargizioni volontarie, come all'articolo 3.

7. Ogni socio all'atto della sua inscrizione riceverà dal Presidente un libretto che lo qualifichi per tale, ove verranno registrati i pagamenti, come gli assegni cui percepisce, e per cui ogni socio al ricevere del medesimo pagherà centesimi Italiani per la spesa di stampa.

8. Le cariche dell'Istituto eserciteranno le loro funzioni gratuite, e dureranno per un anno.

9. L'Ufficio di presidenza è composto di un presidente, un vice-presidente, un segretario, ed un vice-segretario, due deputati, e tre consiglieri, ossia revisori di conti, un controllore, ed un esattore. Tutte queste cariche dovranno prestare con fedeltà e zelo l'opera loro gratuita, come all'art. 8, tranne il solo esattore stipendiato; le suddette cariche vengono distribuite dall'Adunanza generale ordinaria, e possono dopo l'anno esservi rieletti i socj medesimi.

Capo II.

Delle Adunanze.

10. Tutte le Adunanze dell'Istituto si terranno in Padova:

a) Le ordinarie nella 2ª domenica di aprile, e 2ª di ottobre d'ogni anno, in seguito a Cirlare del Presidente che determini il luogo e l'ora.

b) Le straordinarie ogni qual volta il Presidente stimerà opportuno di convocarle e ne darà avviso nella circolare d'invito con l'elenco degli oggetti da trattarsi (art. 44), incombendo allo stesso Presidente di preventivamente annunziare alla R. Prefettura di Padova le convocazioni sociali, come pure gli argomenti da trattarsi nelle stesse, onde possa disporre per l'intervento d'un messo politico per le pratiche di suo Istituto.

11. Sono in ispeciale riservati alle deliberazioni delle adunanze i seguenti oggetti:

a) Nomina delle cariche (art. 9).

b) Definizioni delle proposizioni esposte dai socj (art. 15 e 16).

c) Sospensioni delle contribuzioni ordinarie dei socj per civanzi di cassa, quanto per sbilancio, nel qual ultimo caso però dovrà essere invitata la società ad opportunemente provvedervi, con riflesso alle relative proposte dei soci (art. 14 e 72); ma sempre esclusa la facoltà di poter contrarre prestiti di qualsiasi natura; avvertendo invece che in tal caso verrà caricato ogni socio di un aumento settimanale provvisorio d'un sopra soldo, onde non mancare al dovere delle contribuzioni che fossero; in tal caso la società è in dovere di pagare.

d) Deliberazioni per investitura di denaro, la quale non potrà esser fatta che alla *Banca Popolare,* al *Monte di Pietà*, oppure in *fondi.*

e) Accettazioni di doni per atti tra vivi, o per disposizione di ultima volontà.

f) Sciolgimento dell'Istituto (art. 72 e 73).

12. All'apertura d'ogni seduta dovrà premettersi l'appello nominale dei soci presenti (art. 55).

13. La seduta verrà aperta dal Presidente con analogo discorso.

14. È libero, anzi dovere d'ogni socio, di proporre oggetti alle deliberazioni delle adunanze generali pel maggior vantaggio dell'Istituto, e ciò mediante lettera in anticipazione al Presidente, come all'art. 15.

15. Non si tratterranno nelle adunanze argomenti che non fossero stati inoltrati a tempo, e perciò non indicati nella circolare d'invito (art. 12 lett. *a*).

16. Ogni deliberazione verrà presa nell'adunanza a pluralità di voti (art. 68).

17. Le adunanze saranno legali, qualunque sia il numero degl'intervenuti.

18. Gli atti d'ogni adunanza verranno estesi in apposito processo verbale firmato dalla rappresentanza.

Capo III.

Della Censura.

19. Richiedendolo le circostanze, sarà dal Presidente convocato l' ufficio di censura, composto del personale d'amministrazione o presidenza, come all'art. 9.

20. Il consiglio di censura agisce secondo i casi in via deliberativa ed in via ispettoria:

a) In via deliberativa, in quantochè è unito coll'ufficio di presidenza particolarmente, come all' art. 46.

b) Scioglimento dei dubbi intorno alle fedi mediche presentate dai socj ammalati fuori di tempo, come all'art. 37.

c) In via ispettoria nella rivista cassa semestrale, come all'art. 34.

21. Per la validità delle consulte di censura sarà necessario l'intervento del Presidente e di membri, tra li componenti la presidenza ed i revisori dei conti.

22. Le discussioni saranno regolate dal Presidente, e le deliberazioni saranno prese a pluralità di voti, come all'art. 68.

23. Gli atti d'ogni consulta saranno registrati in apposito processo verbale firmato dagli intervenuti.

Capo IV.

Ammissione ed esclusione dei Socj.

24. I soci contribuenti dell'Istituto si distinguono in socj di I. e II. classe, come all'art. 4.

25. Possono esser socj tutti indistintamente i calzolaj di Padova, tanto padroni, che lavoranti dimoranti in città e suo circondario, non esclusi gli rientrati dal servizio militare mediante permesso indeterminato o definitivo congedo.

26. È ammissibile a socio chiunque giustichi li seguenti requisiti:

a) Età non minore di anni 18, nè maggiore di anni 45.

b) Domicilio nella città di Padova o suo circondario, così pure anche di altre città; escluso a quello non padovano di poter coprire cariche presso la Presidenza.

c) Perfetta salute, oppure dall'epoca di dodici settimane dalla ricuperata salute dell'ultima malattia.

27. Qualunque cittadino padovano ed anche di altre città può essere nominato socio onorario, come all'art. 2, quando anche non abbia compiuta l'età d'anni 18, od oltrepassati i 45.

28. Quei socj che intendessero trasportare il loro domicilio fuori del circondario di Padova, col desiderio di continuare a nuovo rimpatrio a far parte dell'istituto, salvo all'art. 26 (lett. *c*) ne darà avviso al Presidente che ne terrà nota negli atti sociali, contribuendo però sempre a' suoi pagamenti ed in caso di malattia nel modo seguente:

a) Il socio che cade ammalato fuori di città, non può percepire sussidio se non quando siasi uniformato alle seguenti disposizioni:

I.° Inviando all'ufficio di Presidenza l'indicazione d'un recapito nel comune di Padova.

II. Presentazione del certificato medico entro giorni tre dal principio della malattia. Questo certificato dovrà esser munito, oltre alla firma del medico curante, anche del visto del Sindaco locale con relativo timbro.

b) La Presidenza riunirà il consiglio, che sarà chiamato a deliberare sopra questa domanda di sussidio ed ha facoltà di concertarsi per far eseguire tutte le ricerche necessarie a tutelare l'interesse sociale, contribuendogli il sussidio di diritto, a norma dell'art. 36 e 33 (lett: a. b.)

29. Quel socio poi che dovesse prestar servizio militare, perchè colpito dalla sorte pel contingente effettivo d'armata, dopochè avrà prestato il giuramento, cesserà in lui l'obbligo di corrispondere le tasse settimanali, e nella società quello di corrispondergli sussidj; e potrà essere reintegrato nei suoi diritti, venendo in congedo sì temporario, che assoluto, sempre che non sia in difetto di pagamento.

30. Chi cangia arte, rinuncia alla qualità di socio dell'Istituto e ai relativi diritti; riprendendo nuovamente l'arte col desiderio di rientrare in società, sarà riguardato quale nuovo socio (come all'art. 26 lett.*a,b,c*). Per la scusa legittima darà parte al presidente, come all'art. 28.

31. Quelli che si rendessero morosi al pagamento dei contributi per quattro settimane, saranno eliminati dalla Società, rinunciando a qualunque diritto; e volendo rientrare, sarà quale nuovo socio, come all'art. 26 (lett. *b*, *c*,) obbligandosi di sottostare alle norme dell'art.33 (lett.*a*,*b*).

32. L'ufficio di Presidenza ha l'obbligo di

controllare, mediante visite praticate dai soci delegati, o consiglieri, le malattie denunciate nei loro vari stadj, e darne rapporto al Presidente sul rinvenuto andamento.

Farà decadere dal diritto al sussidio quel socio che manchi alle prescrizioni del medico sociale, o col ritornare pria del tempo al lavoro, o riprendendo in altro modo le abitudini di un uomo sano; così pure se si mostrasse inquieto, o raggiratore per defraudare l'assegno, come quegli che suscitasse discordie nell'Istituto potrà essere escluso dalla società, con perdita d'ogni diritto.

Capo V.

Proventi e cassa dell' Istituto.

33. Il patrimonio sociale dell' Istituto consiste nelle contribuzioni dei soci e sono:

a) Tassa d'ingresso in Italiane Lire 2 e centemi 50 per ogni settimana al socio di I. classe che esigesse due azioni, come all'art. 4 (lett. *a*), e godrà il sussidio in caso di malattia di Italiane Lire 3 al giorno.

b) Quello poi di seconda classe, pagherà l'ingresso di Italiane Lire 1 e centesimi 25 per ogni settimana, come all'art. 4 (lett. *b*), e godrà il beneficio di Ital. Lire 1. 50 al giorno.

34. Sarà fatto rivista di cassa ogni sei mesi, nella seconda Domenica di Aprile, e nella seconda di Ottobre d'ogni anno, mediante l'intervento del consiglio di censura, come all'art. 19, estendendo l'atto nel giornale di cassa introiti ed uscite, ed una lettera circolare del Presidente annunzierà semestralmente lo stato della cassa medesima alla società.

Capo VI.

Beneficj goduti dai Socj.

35. I socj in caso di malattia, come all'art.1. hanno diritto ai seguenti assegni:

a) Dopo i sei mesi dell' iscrizione come nuovi socj, in caso di malattia godranno Ital.Lire 3.- al giorno quelli di prima classe che contribuiscono il pagamento di due azioni.

b) Quelli di seconda classe dopo i sei mesi d'entrata nel caso di esser sussidiati riceveranno Ital. Lire 1.50 al giorno, come all' art. 33. (lett. *a, b*).

36. La Società è tenuta in obbligo di pagare le competenze dovutesi al socio ammalato, come all' art. 33 (lett. *a, b)*, per il tempo stabilito di otto settimane, e se la malattia prolungasse, la società contribuirà al socio ammalato per altre sei settimane con la metà d' assegno, avvertendo però che quel socio che si ritrovasse in debito verso alla Società, sarà posto in giornata di ciò che fosse debitore, facendone trattenuta dal suo assegno. In queste epoche d' assegno è compresa anche quella di conveniente convalescenza, che giudicherà necessaria il medico curante.

37. A percepire l'assegno, come all'art. 35 (lett. *a, b*), è necessario all' ammalato di munirsi della fede medica alla prima visita, indicando la malattia ed il giorno del principio di essa; osservando le seguenti regole:

a) Ogni malattia deve essere denunziata all' Ufficio di Presidenza non più tardi di ventiquattro ore dal suo incominciamento,secondo la forma dello Statuto, che disporrà per la verificazione, e godrà delle sue competenze ventiquattro ore dopo della presentazione.

b) In egual modo la continuazione della malattia sarà constatata da successivi attestati rilasciati dal medico della società; così pure è necessario un secondo attestato che assegni il giorno del ristabilimento. Lo stesso si dica di quel socio che intendesse passare all'Ospitale; negli attestati medici sarà esposta la qualità della malattia, come all'art. 38.

c) Un socio ammalato da quattro o cinque settimane ed in corso di assegni, il quale facesse dichiarazione di cessare, od infatto cessasse di percepire l'assegno quotidiano, tanto di I^a^ che di II^a^ categoria, e facesse questo non ancora terminata la malattia, se dopo un mese si denunciasse ammalato, ed il medico della società constatasse essere la malattia denunciata quella stessa dalla quale era affetto quando domandò la sospensione dell'assegno per viste sue particolari, questa malattia deve ritenersi come continuazione della prima, e verrà presa sotto considerazione per quanto riguarda la proporzione del sussidio, siccome una continuazione del precedente.

d) Ma se il socio torna ad ammalarsi e la malattia sia d'indole affatto diversa dalla prima, egli avrà diritto all'intiero sussidio, come se non fosse mai stato in precedenza ammalato.

e) Un socio che venisse colpito da malattia chirurgica per accidentale puntura alle dita delle mani, per pattericcio, od altro, ma senza febbre e che gli permettesse di sortire di casa, questo socio dovrà subito presentarsi al Presidente, il quale lo dirigerà al medico della Società per l'ispezione e ritirare la relativa denuncia. — E se volesse come ambulante approfittare della cura del Medico o Chirurgo qualunque, dovrà ogni terzo giorno almeno portarsi al domicilio del Medico

della Società, che attiverà una sorveglianza sull'andamento della malattia stessa, per riferire alla società sul suo stato. — Dicasi lo stesso, se il socio si curasse di per sè, facendo osservare che se quest'ultimo portasse pregiudizio agli interessi sociali, sarà giudicato conforme all' art. 32.

38. Non potranno percepire l' assegno quei socj affetti di male causato da disordini e vizi, come sono i *venerei*, le *intemperanze* d'ogni sorte, e le disgrazie provenienti da risse e baruffe.

39. Se l'ammalato intendesse di passare all'ospitale gli sarà corrisposto il suo assegno, oppure se destinasse alla sua famiglia se ne avrà, ovvero gli sarà accumulato per sussidiarlo alla sortita e durante la convalescenza.

40. Nel caso di morte istantanea, o con momentanea malattia di un socio, che non fosse mai stato di peso alla cassa per assegni, saranno pagate alla famiglia del defunto quattro settimane di assegno, come all'art. 35 (lett. *a*, *b*), ed essendo senza famiglia sarà impiegata quella somma a suffragio della sua anima.

Capo VII.

Prestazioni verso i soci defunti.

41. Il funerale dei soci, tanto di prima, che di seconda classe, dovrà essere accompagnato da tutti i soci personalmente senza poter sostituire; verrà seguìto con apposito stendardo della società; e sarà invocata la pietà di tutti i Socj, acciò unanimi accorrano a sì pio estremo ufficio verso il defunto confratello, compilando un'Epigrafe col

nome e cognome del defunto per divulgarla in città.

Capo VIII.

Della Presidenza.

42. La Presidenza (art.9,)ha la rappresentanza interna ed esterna dell'Istituto, ed è incaricata di sopraintendere a tutti gli affari risguardanti l'istituto medesimo, tenendone regolare protocollo.

43. All'ufficio di presidenza incombe l'elezione d'un vice-presidente, un segretario, un vice-segretario, due deputati, tre consiglieri, ossia revisori di conti, un controllore, ed un esattore. I revisori dei conti potranno esser eletti fra i socj onorarii in città, come all'art. 27. Questi poi saranno annunciati alla società mediante circolare del Presidente.

Capo IX.

Del Presidente.

44. Il Presidente (art. 9), ha le seguenti attribuzioni, oltre quelle contemplate dagli articoli 7, 8, 9, (lett. *a*, *b*) 12, 13, 15, 19, 21, 22, 28, 31, 34.

a) Gl'incombe la direzione generale dell'Istituto, dell'amministrazione, dell'osservanza dell'ordine,dei doveri d'ogni carica e d'ogni singolo socio;

b) Rilascia l'ordine in calce alle fedi mediche, come all'art. 37, e dà l'ordine nel tempo intermedio dalla prima all'ultima per i pagamenti d'assegni ai socj ammalati giusta il loro grado, art. 35 (lett. *a*, *b*), art. 36.

c) Ordina le spese necessarie per oggetti di cancelleria, atti di suffragio, come all'art. 40, ed altro occorrente, vidimando i confessi in segno di approvazione, e per le spese straordinarie si appoggierà ad atto di consulta, come all'art. 19.

d) Visita occorrendo gli ammalati, ne consulta il medico curante, come all'art. 38.

e) Tanto nelle medesime adunanze generali, che nelle consulte di censura, ha diritto di due voti.

45. In caso di allontanamento del presidente dalla città per qualsiasi motivo affiderà le sue incombenze al vice-presidente.

46. In caso di morte del presidente, il vicepresidente convocherà tutta la società in adunanza generale, come all'art. 10 (lett. *b*) per la subita sostituzione della carica e regolare consegna delle mansioni, e tutto questo a maggioranza di voti.

Capo X.

Del controllore.

47. Il controllore (art. 9) è obbligato a rivedere e sindacare i conti degli introiti, delle contribuzioni dai socj incassati, e confessi delle spese eseguite dietro l'ordine del presidente, come all'art. 44. (lett. *b*, *c*); più qualunque introito ed uscita di altre categorie confessate dal giornale di cassa, e ciò ogni otto giorni prima d'ogni rivista semestrale di cassa, come all'art. 34.

48. In ogni adunanza generale (art. 10 lett. *a*,*b*), ed in ogni consulta (art. 19) è lo scruttatore dei voti.

49. In caso di allontanamento dalla città, o di morte di questa carica, sarà praticato conforme all'art. 46 del presidente (art. 10 lett. *b*).

Capo XI.

Del Segretario.

50. Il segretario (art. 9) custodirà presso di sè una cassa filiale della somma di quattro settimane delle contribuzioni dell' intiera società pei seguenti titoli:

a) Pagamenti degli assegni agli ammalati, come all'art. 35 (lett. *a*, *b*) art. 40, dietro ordine del Presidente in calce alle fedi mediche, esigendone dal sussidiato regolare ricevuta.

b) Spese in generale dietro concerto ed ordine del Presidente, come all'art. 44 (lett. *c*) ritirandone il dovuto confesso.

51. Custodirà tutti i documenti comprovanti gl' introiti ed uscite, esponendoli con numero progressivo alla controlleria, come all' art. 47.

52. Passerà in cassa generale, come all' art. 11 (lett. *d*) le somme di avanzo dalla sua cassa filiale, o viceversa riceverà il necessario per l'esaurimento, come all'art. 50 (lett. *a*, *b*).

53. Esporrà alla rivista cassa semestrale, come all' art. 34, il fondo di cassa filiale, e sarà in dovere di presentare la sua rivista di cassa particolare, ove il Presidente la domandi.

54. È responsabile a tutto suo carico delle somme di residuo, ed è in dovere di sottostare a qualunque mancanza.

55. Nelle adunanze generali (art. 10 lett. *a*, *b*), e nelle consulte (art. 19) estenderà la lista di appello dei presenti ed il processo verbale di risultato (art. 18, 23).

56. In caso d'allontanamento dalla città, di malattia o di morte di questa carica, sarà praticato come agli art. 46, 49.

Capo XII.

Dell'assistente Segretario

57. L'assistente segretario (art. 43) ha il dovere di assistere il segretario nella scritturazione e nelle altre incombenze, e nel caso possibile ne sosterrà le veci, come all'art. 50, 55.

58. In qualunque caso di mancanza di questa carica verrà ordinato dal Presidente altro socio a sostenere le mansioni.

59. L'esattore ritirerà le settimanali dei socii e verserà nelle mani del segretario, di settimana in settimana, quanto avrà incassato, non potendo per nessun caso tenere presso di sè il danaro incassato niente più a lungo del tempo prescritto.

Alla nomina dell'Esattore, come all'art. 9, esso verrà munito d'una scheda che lo qualifichi per abilitato a tale mansione, coll'obbligo di non poter rinunciare l'esattoria, se non che nel termine dell'anno della sua ammissione, facendo avvertita la Presidenza con lettera due mesi prima del resoconto annuale: facoltativo poi il Consiglio d'Amministrazione, che colpindo infraganti le di lui operazioni, potrà destituirlo anche sull'istante.

Capo XIII.

Dei revisori dei conti.

60 I revisori dei conti (art. 4 3) hanno il dovere di presentarsi alla rivista cassa semestrale come all' art. 34, di rivedere gl' introiti, e le uscite vidimate dal controllore, art. 47, incontrare il danaro dei fondi di cassa, ed a garanzia dell'amministrazione firmeranno l'atto che verrà esteso sul momento nel giornale di cassa;a tempo essi riceveranno l' invito dal Presidente.

61. Se qualche caso farà mancare alcuni di quésti, l'operazione sarà sempre legittima, come all' articolo 21.

Capo XIV.

Delle visite agli ammalati.

62. Le visite dei soci ammalati verranno ordinate dal Presidente, e da quattro soci saranno eseguite, per dargli relazione dell' andamento della malattia, esponendone quei dubbi ragionevoli in confronto all'art. 38. Ogni socio indistintamente ha diritto a queste visite.

Capo XV.

Discipline dell' Istituto

63. Non potranno essere eletti ad una carica (art. 9,19) quei soci che fossero stati condannati.

64. Dovranno essere eletti alle cariche di presidenza (art. 9), ed agli aggregati d' ufficio di

censura (art. 19) soltanto quei soci dotati degli estremi necessari per disimpegnare felicemente l'obbligo che vanno ad assumersi mediante capacità e posizione.

65. In generale alle cariche non potranno essere eletti due soci congiunti in parentela.

66. Nell'elezione di qualsiasi carica della rappresentanza (art. 42) nessuno potrà nom[illegible] sè stesso.

67. Le cariche in generale non possono esse re rifiutate dai soci, nè essere rinunciate n[illegible] corso dell'anno, se non per ragioni convenient[illegible] mediante lettera diretta al Presidente ed alla [illegible] cietà, per la ricognizione e sostituzione. Il Presid[illegible] te in caso di ragionevole rinuncia, dovrà convoca la generale adunanza straordinaria (art. 10 lett. b).

68. Per gli art. 16, 22, in caso di pari voti sarà rinnovata la votazione.

69. La nomina delle cariche, e la raccolta di qualsiasi voto verrà eseguita con le palle nelle forme di metodo.

70. L'ufficio di Presidenza (art. 9,) l'assistente segretario e i revisori dei conti (art. 43), ed in generale tutti i soci devono avere a cuore, e procurare l'aumento della società colla concordia e col far iscrivere il maggior possibile numero dei soci; ogni socio poi è tenuto di prestarsi secondo la sua capacità all'assistenza dell' amministrazione.

71. Il socio ammalato pagherà medesimamente la tassa, come è di metodo.

72. Se l'istituto dovesse correre a pericolo di sciolgersi per deficienza di soci, sarà in libertà degli esistenti di continuare a sostenersi o di disporre in generale adunanza, come all'art. 10 (lett. [illegible] *b*), ed all'art. 11 (lett. *c*), l'uso del fondo di [illegible] secondo che vorranno, purchè possa riportare [illegible]zi di voti almeno dei presenti.

[illegible] Se l'istituto dovesse sciolgersi per cau[illegible]stranee, verrà disposto del fondo di cas[illegible] degli esistenti capitali e sostanze in genera[illegible]iunanza, come all'art. 10, (lett. *a*) facendosi [illegible]ivisione fra i soci, in ragione d'anzianità, [illegible]omponenti allora la società, meno i difettivi, [illegible] all'art. 31.

74. Le adunanze pegli art. 11 (lett. *c*) e 72 73 non saranno legali, quando non concorrano per metà almeno i soci, sì onorari, che contribuenti.

Il Presidente
Domenico Pittoni

Il Vice-Presidente
Floriano Banfi

Il Segretario
Ferdinando Muzio